

ACCORDO TERRITORIALE VOLONTARIO PER IL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI NEL DISTRETTO CERAMICO DI MODENA E REGGIO EMILIA

Il presente Accordo:

- Si colloca in continuità con il precedente "Protocollo per il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia" siglato nel 2009 e scaduto il 25 marzo 2014.
- Si fonda sulle azioni impostate dalla Regione Emilia-Romagna che, con DGR n.152 del 2008, ha adottato uno strumento tecnico specifico per il reporting dei dati di monitoraggio e controllo dell'industria ceramica fornendo poi indicazioni per l'invio dei report in modalità telematica. A partire dai report 2010 i dati di rilevanza ambientale così raccolti dalle imprese ceramiche sono elaborati e resi fruibili grazie ad un accordo di collaborazione siglato tra la Regione e Confindustria Ceramica al fine di realizzare e tenere aggiornato un "rapporto di settore".
- Dà seguito a quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale n. 1159/2014 che riconosce come «le possibilità di conoscenza che derivano dall'adozione del report specialistico ceramico e dalla indicazione regionale di utilizzo del portale IPPC-AIA per l'invio dei report in modalità telematica pongono le basi per la creazione di un quadro di valutazione omogeneo delle prestazioni anche oltre il singolo impianto, e a livello di comparto». La citata Delibera richiama inoltre «l'esperienza del settore ceramico, per il quale sul nostro territorio sono stati svolti in maniera sistematica studi e approfondimenti sugli aspetti ambientali e di sostenibilità, che evidenziano una posizione di eccellenza, con valori generalmente pienamente conformi con le BAT e in un numero significativo di aziende conformi a criteri anche ben più severi.»
- Assume la base conoscitiva consolidata nel corso dell'iniziativa "Aggiornamento tecnico sul comparto ceramico" svolta congiuntamente da ARPAE, AUSL, Centro Ceramico, Confindustria Ceramica, ACIMAC, Federchimica-Ceramicolor e presentata il 22 giugno 2018.
- Intende dare attuazione alla previsione dell'articolo 19, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 e intende perseguire l'obiettivo di uniformare ulteriormente le procedure autorizzative ambientali all'interno del territorio del distretto ceramico,
- Non disciplina le emissioni di anidride carbonica in quanto regolamentate a livello internazionale dalle norme sulle *Emissions Trading System* e non previste dalla normativa in vigore relativa alle autorizzazioni integrate ambientali; tuttavia alcune azioni contemplate nell'allegato 5 del presente Accordo possono contribuire alla diminuzione delle emissioni di CO₂
- Fornisce, nella relazione tecnica di accompagnamento, un quadro conoscitivo della qualità dell'aria nel distretto ceramico, a supporto delle scelte e degli obiettivi definiti nel presente Accordo.

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente Accordo ha per oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia mediante la previsione di "unità di emissione autorizzate" (Quote).

L'obiettivo è incentivare le imprese ricadenti nell'ambito di applicazione ad un continuo miglioramento delle loro prestazioni ambientali e ad intervenire sui propri impatti diretti e indiretti, migliorando così la precedente impostazione del Protocollo, in modo da ridurre e compensare tali impatti e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto.

Al fine di contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva 2008/50/CE "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" e in accordo con gli obiettivi di risanamento indicati dalla Regione Emilia-Romagna col PAIR 2020, si promuovono in particolare azioni atte a proseguire il contenimento delle emissioni di Polveri e Ossidi di azoto e a gestire un aumento contingentato da parte del settore nel caso di incrementi produttivi.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Accordo si applica:

1. nel territorio dei comuni di:

Castelvetro di Modena (MO)

Fiorano Modenese (MO)

Formigine (MO)

Maranello (MO)

Sassuolo (MO)

Casalgrande (RE)

Castellarano (RE)

Rubiera (RE)

Scandiano (RE)

Viano (RE)

2. alle emissioni provenienti dalle attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare piastrelle, gres o porcellane, sottoposte ad AIA.

3. agli inquinanti di seguito elencati:

- Materiale particellare (emissioni "fredde") da pressatura, macinazione argilla e smalti, applicazione smalti e atomizzatori;

- Materiale particellare (emissioni “calde”) da cottura;
- Ossidi di azoto espressi come NO₂, emissioni da cottura e atomizzatori.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente Protocollo valgono le seguenti definizioni:

- a) **Quota di emissione:** unità di emissione autorizzate corrispondenti all'emissione di 1 kg/giorno di un determinato inquinante;
- b) **Quote in uso:** quote di emissione autorizzate impiegate dall'impresa nelle condizioni di massima capacità produttiva;
- c) **Quote patrimonio:** quote di emissione, che derivano dalla trasformazione delle Quote in uso o ricavate da riduzione di emissioni da sorgenti emissive esterne agli stabilimenti secondo i criteri di cui all'Allegato II e III, accantonate, tenute a disposizione, riutilizzabili o cedibili;
- d) **Riserva per nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate:** Quote iscritte in un Registro continuamente aggiornato dalle Arpae SAC di Modena e Reggio Emilia, che ricadono nella disponibilità delle Autorità competenti, e sono messe a disposizione di nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate alle condizioni di cui all'art. 7. La riserva rappresenta il 30% delle Quote ridotte nel periodo 2008-2018;
- e) **Nuovo insediamento:** progetto di nuova attività produttiva rientrante nel campo di applicazione del presente Accordo e che garantisce prestazioni ambientali di eccellenza associate al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'Allegato IV. Non si considerano nuovi insediamenti i progetti di subentro ad altra attività già insediata ed autorizzata nel sito;
- f) **Ristrutturazione qualificata:** modifica di stabilimento esistente che garantisce prestazioni ambientali di eccellenza associate al rispetto dei valori limite di emissione di cui all'Allegato IV;
- g) **Autorità Competente:** la Regione Emilia-Romagna che si avvale delle Arpae SAC di Modena e Reggio Emilia ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della Legge Regionale 13/2015 per le autorizzazioni AIA e per l'istruttoria delle procedure di Screening e VIA. La Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA, per la prevalutazione di cui all' art. 6 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4

Calcolo delle “Quote di emissione”

All'entrata in vigore dell'Accordo è determinato, dalla singola impresa, per ciascun inquinante regolato, il quantitativo di Quote di emissione nella disponibilità di ciascun insediamento rientrante nel campo di applicazione e dotato di Autorizzazioni Integrate Ambientali, sommando i seguenti elementi:

- Quote in uso ottenute moltiplicando i valori di Portata, Concentrazione limite di inquinante e Durata indicati nei titoli ambientali citati secondo la formula: $\text{Nm}^3/\text{h} * \text{mg}/\text{Nm}^3 * \text{h}/\text{giorno} * 10^{-6}$ (kg/giorno);
- eventuali Quote patrimonio accantonate nell'insediamento dopo l'entrata in vigore del precedente Protocollo del 25 marzo 2009;
- eventuali emissioni associate ad impianti autorizzati alla data di stipula del presente Accordo e non ancora messi a regime.

Le Quote in uso di Ossidi di azoto, parametro di nuova introduzione per Forni e Atomizzatori, sono calcolate sulla base dei valori indicati nelle singole autorizzazioni. Qualora non presenti, si utilizzeranno i valori di concentrazione indicati nella Delibera di Giunta Regionale n. 1159/2014, limitatamente agli inquinanti disciplinati dal presente protocollo.

Su richiesta dell'impresa Arpae SAC rilascia un “Report delle Quote associate all'insediamento” secondo il modello di cui all'Allegato I. Il Report fornisce per singolo stabilimento il saldo delle quote suddivise per inquinante e per tipo. Esso non fa parte dell'autorizzazione.

Art. 5

Variazioni di stato e di titolarità delle Quote

È possibile per le imprese:

- a) Trasformare “Quote in uso” in “Quote patrimonio”** in qualunque momento o qualora siano adottati miglioramenti impiantistici e di processo che consentano una riduzione del carico inquinante effettivamente emesso. L'impresa titolare di Quote comunica ad Arpae SAC e al Comune, la volontà di non utilizzare integralmente le Quote in uso calcolate in base all'art. 4.
- b) Ottenere nuove “Quote patrimonio” equivalenti ai carichi inquinanti evitati**, mediante adozione di accorgimenti tecnico-gestionali, dispositivi, procedure,

comportanti riduzione dei consumi energetici, miglioramenti della logistica e della mobilità di persone, materie prime e prodotti. Si applica in questo caso quanto previsto all'art. 6.

- c) **Acquisire “Quote patrimonio”** da altre imprese dandone comunicazione alla competente Arpae SAC;
- d) **Ottenere la trasformazione delle “Quote in uso” in “Quote patrimonio” in caso di cessazione dell’attività, smantellamento di impianti o trasferimento fuori del territorio del Distretto:** in questi casi l’impresa comunica la decisione ad Arpae SAC e al Comune e dichiara la volontà di mantenere a propria disposizione le quote. Il 70% delle quote in uso sono trasformate in quote patrimonio a disposizione dell’impresa per un massimo di 5 anni. Entro la stessa scadenza l’impresa può cederle. Il 15% delle quote in uso sono aggiunte alla Riserva per i nuovi insediamenti e le ristrutturazioni qualificate. In assenza di dichiarazione in merito o allo scadere del termine, l’Autorità competente provvede ad aggiungere il 50% dell’ammontare delle Quote alla Riserva per nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate.
- e) **Mantenere in essere le Quote in uso in caso di trasferimento;** qualora l’impresa titolare di quote di emissione, previa autorizzazione, si trasferisca integralmente o trasferisca parti di impianti, nell’ambito territoriale di applicazione del presente Accordo, l’impresa conserva le proprie Quote.
- f) **Operare la conversione delle Quote** in uso o in patrimonio nella propria disponibilità secondo i criteri indicati in Allegato II.

Art. 6

Valorizzazione delle emissioni evitate

Le emissioni evitate a seguito di interventi di miglioramento ambientale, efficientamento degli impieghi energetici o per la razionalizzazione dei trasporti di merci e persone possono essere valorizzate nell’ambito dell’Accordo secondo i criteri indicati nell’Allegato III.

Le imprese, previa comunicazione alla Arpae SAC competente, possono valorizzare in Quote patrimonio i carichi inquinanti evitati.

Art. 7

Norme generali, accesso alla Riserva e prestazioni di eccellenza

Per le attività rientranti nel campo di applicazione le Autorità competenti autorizzano modifiche delle autorizzazioni esistenti, trasferimenti, ristrutturazioni e nuovi insediamenti tenendo conto di quanto previsto dal presente Accordo.

L'accesso alla Riserva per nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate è ammesso per progetti che presentino le prestazioni ambientali superiori alla media indicate nell'Allegato IV. L'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione assegna al proponente le quote della Riserva secondo i criteri previsti nel medesimo Allegato IV.

Nell'Allegato V sono riportate alcune buone pratiche di prevenzione e protezione ambientale che consentono di raggiungere prestazioni ambientali di eccellenza rilevanti ai fini della valutazione integrata degli impatti complessivi di un progetto di nuovo insediamento o modifica sostanziale.

Art. 8

Nuovi insediamenti

Nell'area del Distretto possono essere autorizzati nuovi insediamenti ceramici.

Parallelamente alle necessarie procedure di valutazione degli impatti ambientali (screening o VIA) ai fini della valutazione di compatibilità ambientale complessiva del progetto all'interno del territorio che ha aderito all'Accordo il proponente deve dimostrare di disporre di Quote di emissione sufficienti all'esercizio dell'attività in progetto.

Le Quote necessarie possono derivare da:

- Quote patrimonio nella disponibilità del proponente;
- Acquisizioni di Quote da terzi;
- Valorizzazione di emissioni evitate da recupero energetico, miglioramenti ambientali e/o da razionalizzazione trasporti di cui all'art. 6;
- Accesso alla riserva nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate alle condizioni di cui all'art. 7;
- Conversione di Quote patrimonio.

All'interno delle procedure di valutazione degli impatti ambientali (screening o VIA) ai fini della valutazione di significatività degli impatti ambientali diversi dalle emissioni atmosferiche associati al progetto, il proponente può includere alcune buone pratiche di prevenzione e protezione ambientale tra quelle indicate nell'Allegato V.

Il livello di adesione alle azioni indicate nell'Allegato V o l'adozione di altre misure compensative è assunto come ulteriore elemento nella valutazione preliminare, se presentata, e nella decisione sulla non significatività degli incrementi di impatto associati al progetto di nuovo insediamento.

Art. 9

Modifiche di impianti esistenti

a) Nel caso di modifiche non sostanziali

Ai fini della valutazione degli impatti sulle emissioni atmosferiche della modifica programmata il proponente dimostra anche di disporre di Quote di emissione sufficienti all'esercizio dell'attività programmata. Le Quote necessarie possono derivare da:

- Compensazioni interne allo stabilimento, cioè senza aumento delle Quote in uso;
- Reimpiego Quote patrimonio accantonate;
- Acquisizioni di Quote da terzi;
- Valorizzazione di emissioni evitate da recupero energetico e/o da razionalizzazione trasporti (art. 6);
- Conversione di quote in uso o patrimonio.

Le Arpae SAC competenti nel caso di modifica non sostanziale rilasciano l'atto di modifica prendendo a riferimento il termine di 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.

b) Nel caso di modifiche sostanziali

Ai fini della valutazione degli impatti sulle emissioni atmosferiche originate dalla modifica programmata il proponente dimostra di disporre di Quote di emissione sufficienti all'esercizio dell'attività programmata. Le Quote necessarie possono derivare da:

- Compensazioni interne allo stabilimento, cioè senza aumento delle Quote in uso;
- Reimpiego Quote patrimonio accantonate;
- Acquisizioni di Quote da terzi;
- Valorizzazione di emissioni evitate da recupero energetico e/o da razionalizzazione trasporti (art. 6);
- Accesso alla riserva nuovi insediamenti e ristrutturazioni qualificate alle condizioni di cui all'art. 7;
- Conversione di quote in uso o patrimonio.

Ai fini della valutazione degli impatti ambientali complessivi il proponente, accanto alla ordinaria istanza di modifica sostanziale, può presentare istanza di prevalutazione ai sensi della DGR 855/2018 al Servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna, che prenderà a riferimento il termine di 20 giorni per la risposta sulla necessità o meno di attivare la procedura di Screening.

Per la valutazione relativa alla necessità di sottoposizione a Screening o meno delle modifiche proposte, l'Autorità competente sentita la Arpae SAC competente, terrà conto

della dimostrazione delle quote a disposizione, delle compensazioni interne, del livello di adesione alle azioni indicate nell'Allegato V e di altre misure compensative adottate.

Al fine di uniformare gli approcci il Servizio regionale elaborerà al termine del 1° anno di validità dell'Accordo un repertorio delle valutazioni di non assoggettabilità a screening assunte con riferimento ad imprese ceramiche.

Art. 10

Insedimenti esistenti

Qualora in stabilimenti esistenti, al di fuori di processi di ristrutturazione e modifica, siano realizzati interventi di efficientamento degli impieghi energetici, miglioramenti ambientali o operazioni di razionalizzazione dei trasporti di merci e persone, o vengano adottate le misure previste nell'Allegato V l'impresa può accedere al meccanismo di valorizzazione delle emissioni evitate di cui all'art. 6.

Art. 11

Finanziamento di interventi

Il presente Accordo vale anche ai fini di quanto previsto dall'art. 19.5 del PAIR in base al quale gli accordi volontari d'area e territoriali per il contenimento delle emissioni nelle zone di superamento, che comprendano misure aggiuntive rispetto alle altre misure previste nel Piano e valutati positivamente, costituiscono requisito preferenziale per la concessione di contributi e finanziamenti regionali per le imprese coinvolte che risultino rispettose dell'Accordo.

Art. 12

Durata

Il presente Accordo ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo soggetto firmatario. Le disposizioni dell'Accordo potranno essere modificate o integrate, anche prima della scadenza, in base all'evoluzione della situazione ambientale dell'area e/o del quadro normativo o economico, o in base agli esiti dei monitoraggi biennali a cura di Arpae al fine di valutare l'andamento delle risultanze del presente accordo. Dopo il secondo monitoraggio le parti si impegnano ad iniziare le procedure finalizzate a valutare l'opportunità del rinnovo del presente accordo entro la data di scadenza.

Fatto il XX xxxxxx 2019

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI MODENA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

COMUNE DI FIORANO MODENESE

COMUNE DI FORMIGINE

COMUNE DI MARANELLO

COMUNE DI SASSUOLO

COMUNE DI CASALGRANDE

COMUNE DI CASTELLARANO

COMUNE DI RUBIERA

COMUNE DI SCANDIANO

COMUNE DI VIANO

CONFINDUSTRIA CERAMICA